

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 39

Adunanza 26 settembre 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE PARZIALE N. 33 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1065 – 297931/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

E' assente l'Assessore VALTER GIULIANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Avigliana;

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995, successivamente modificato con tre Varianti, approvate rispettivamente con deliberazione G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997, n. 8-27024 del 12/04/1999 e n. 3-09911 del 14/07/2003;
- ha apportato al suddetto Piano quindici Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 44 del 22/03/2004, la Variante n. 23 al P.R.G.C. relativa ai "Contratti di Quartiere", ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 172 del 01/12/2005, il Piano Particolareggiato "*Completamento Area Industriale Ferriere*" e contestuale Variante Strutturale n. 29 al P.R.G.C.,

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 27/02/2006, il progetto preliminare della Variante n. 30 al P.R.G.C. relativa alla trasformazione dell'ambito "Dr3", ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 33 del 27/02/2006, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 31 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 104 del 28/06/2006, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 33 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 11/08/2006 (pervenuto il 17/08/2006), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 115/2006*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.846 abitanti nel 1971; 9.180 nel 1981; 10.032 nel 1991 e 11.053 nel 2001; dati che confermano un andamento demografico in costante incremento, con una percentuale pari a circa il 10% nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 2.317 ettari, dei quali: 657 di pianura (29% dell'intera superficie comunale), 1.572 di collina (67%) ed 88 ettari di montagna. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 512 ettari appartengono alla I^ classe e 109 alla II^ classe, complessivamente rappresentano circa il 27% dell'intero territorio comunale. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 710 ettari, pari a circa il 31% del territorio comunale;
- risulta compreso nel *Circondario di Susa*, sub-ambito "Area Susa Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.R. e confermato dal P.T.C. come "centro storico di media rilevanza";
- sistema produttivo: è individuato dal P.T.C. come capoluogo dell'omonimo Bacino di Valorizzazione Produttiva;
- è classificato dal P.T.C. come centro di *IV livello inferiore* per quanto riguarda l'offerta di servizi;
- appartiene alla comunità "Bassa Val di Susa e Val Cenischia", composta da altri 22 comuni;
- infrastrutture viarie: è attraversato dall'Autostrada del Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa - Torino), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalla S.S. n. 589 dei Laghi, (di competenza provinciale nel tratto Pinerolo – Confine di Provincia), nonché dalle Strade Provinciali n. 186 di Rosta, n. 187 di Giaveno, n. 188 del Colle Braida e n. 197 del Colle del Lys;
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla linea Torino – Modane; è altresì interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Vapacità Torino – Lione. Il P.T.C. prevede, inoltre, la realizzazione di un Centro di Interscambio classificato nella tipologia B2, "Porte Provinciali o sub-provinciali";
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è, altresì, interessato dalle acque pubbliche del Canale Naviglio, del Torrente Messa Vecchia e dei Laghi di Avigliana;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino

del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 313 ettari (pari al 14% circa dell'intero territorio comunale) nonché la previsione di un "limite di progetto";

- tutela ambientale:
 - una porzione territoriale di 409 ettari destinata a "*Parco naturale Laghi di Avigliana*" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come Biotopo di interesse comunitario e classificato con il codice BC10007, per il quale si applicano le specifiche norme di settore;
 - una porzione di 98 ettari fa parte del Biotopo di interesse regionale, individuato con il codice BR10077, a cui si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 47, "*Norme per la tutela dei biotopi*", nonché quelle contenute nell'art. 14.3 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;
 - una vasta parte del territorio è tutelata dalle norme di cui al D.Lgs. 42/2004, già sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1 agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del Piano Territoriale Regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 104/2006 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate a "*risolvere un problema occupazionale e imprenditoriale*" a seguito della cessata attività di una unità produttiva e per il reimpiego delle maestranze;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- per l'ambito "Bp8" (località S. Agostino), sono ammesse le attività "*terziarie private*" connesse alla residenza, nel rispetto delle destinazioni d'uso consentite e dei parametri edilizi e urbanistici, stabiliti rispettivamente dagli articoli 10 e 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente;

alla Variante risulta allegata la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/10/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/09/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 33 al P.R.G.C. del Comune di Avigliana, adottato con deliberazione del C.C. n. 104 del 28/06/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - la documentazione tecnica, allegata alla Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. In particolare, non risultano essere stati allegati i testi degli articoli 10 e 20 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, espressamente richiamati nella "Relazione" e che costituiscono elemento imprescindibile per una puntuale illustrazione dei contenuti in variante al P.R.G.C.; si suggerisce di integrare in tal senso gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo della Variante;
3. di trasmettere al Comune di Avigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta